



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche*  
*Presidente*

Delibera n.39/2014: Parere non favorevole dell'Autorità sulla richiesta formulata dal Comune di Grosio (Sondrio) per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

L'AUTORITÀ

VISTA

la nota del 23 gennaio 2014 (ns. prot. n.1306/2014) , con la quale il Comune di Grosio ha chiesto il parere ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150/2009, ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica, nella persona del dott. Rodolfo Guiscardo Ramondini;

VISTI

gli articoli 13 comma 6, lett. g), e 14 commi 3 e 7, 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che ha sostituito le delibere n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012;

RILEVATO CHE

- secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 23 /2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
- qualora, invece, detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2013, previo parere della Autorità;

RILEVATO CHE

- con nota del 7 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2166/2014), l'Autorità ha segnalato che la candidatura del dott. Rodolfo Guiscardo Ramondini si pone in contrasto con il requisito dell'età previsto dal punto 3.2 della delibera n. 12/2013 e con il principio di esclusività di cui al punto 9 della suddetta delibera e che non risulta adeguatamente motivata la deroga al rispetto del principio di esclusività così come richiesto dal richiamato punto 9 della citata delibera;
- con la medesima nota, l'Autorità ha invitato, pertanto, l'Ente a riformulare la richiesta di parere, proponendo una candidatura alternativa, nel rispetto del d.lgs. n. 150/2009 e dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2013, entro il termine di trenta giorni, con la precisazione che, trascorso inutilmente il suindicato termine, l'Autorità avrebbe ritenuto confermata la proposta originaria, con conseguente formulazione di un parere non favorevole e pubblicazione della relativa delibera sul sito istituzionale;

#### RILEVATO CHE

con nota del 14 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2742/2014), il Comune di Grosio ha ribadito la candidatura proposta;

#### RITENUTO CHE

la motivazione addotta dall'Amministrazione non giustifica la deroga al requisito dell'età e al principi di esclusività di cui ai punti 3.2 e 9 della citata delibera;

#### ESPRIME

parere non favorevole;

#### DISPONE

la pubblicazione della presente delibera sul sito dell'Autorità.

*Romilda RIZZO*

Roma, 27/02/2014